



Comune di Presicce-Acquarica
Provincia di Lecce



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA SOCIALE

* * * * *

Approvato con delibera di C.C. n. _____ del

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA SOCIALE

INDICE

CAPO I — PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Definizioni

CAPO II — CONCESSIONI DEI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 4 - Campi di intervento

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Stato di bisogno

Art. 7 - Presentazione della domanda

Art. 8 - Criteri di valutazione

Art. 9 - Cause di esclusione e di revoca

Art. 10 - Modalità di utilizzo del contributo

Art. 11 - Ulteriori disposizioni

CAPO III — PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 12 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, *privacy* e informazione

Art. 13 - Disposizioni finali

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 — Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri di accesso, gestione ed erogazione delle provvidenze e degli aiuti economici che il Comune, nei limiti delle risorse di bilancio annualmente disponibili, può concedere al fine di prevenire, ridurre o superare lo stato di bisogno in cui si trovano persone singole o nuclei familiari, a causa dell'insufficienza del reddito e/o della mancanza di altre risorse economiche alternative. Tali interventi mirano a favorire una maggiore integrazione sociale, evitando il cronicizzarsi della condizione di povertà o di difficoltà economica temporanea, nel rispetto dei principi dell'ordinamento e della normativa vigente, in particolare
 - degli artt. 38 e 117 della Costituzione,
 - della Legge 8 novembre 2000, n. 328 *«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»*, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*,
 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»*, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*,
 - del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 *«Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»*,
 - della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 *«Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia»* e del relativo Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4.
2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*) della L. 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*.

Art. 2 — Principi generali

1. Gli interventi di sostegno economico oggetto del presente regolamento sono erogati al fine di contrastare la povertà e l'emarginazione sociale, attraverso percorsi personalizzati, volti a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia e dell'autodeterminazione. I criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune di Presicce-Acquarica sono stabiliti secondo i principi di universalità, uguaglianza e non discriminazione.
2. I contributi economici vanno considerati nel contesto dell'intero sistema integrato di interventi e servizi sociali i quali, secondo i principi di sussidiarietà, concorrono a supportare le famiglie o i singoli soggetti che versano in condizioni d'indigenza o ricadenti in forme di temporanea difficoltà economica. Essi costituiscono uno strumento professionale del servizio sociale, orientato alle attività di prevenzione, protezione e supporto del cittadino e/o nuclei familiari in situazioni di disagio, tale da non poter garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, per sé e per la propria famiglia.
3. I contributi economici hanno carattere ordinario o straordinario. Il ricorso all'erogazione di contributi economici deve esser limitato alle situazioni in cui non sia possibile o sia

inappropriata l'attivazione di altri interventi. La persona richiedente, per accedere a queste misure, dovrà aver fatto riferimento, in via prioritaria, alle procedure per usufruire delle misure di contrasto alla povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici.

4. I contributi economici sono concessi in seguito all'accertamento dello «stato di bisogno» economico-sociale del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché a seguito di apposita relazione redatta da parte del Servizio Sociale Comunale di Presicce-Acquarica. Indicatore dello stato di bisogno è l'incapacità di provvedere al soddisfacimento delle necessità alimentari, di abbigliamento e di abitazione in rapporto al numero, all'età e alle condizioni di salute dei componenti il nucleo stesso e alla disponibilità delle fonti essenziali per il proprio sostentamento (energia elettrica, acqua e gas per riscaldamento e cucina). In relazione ai minori si considera bisogno primario anche la frequenza scolastica obbligatoria.
5. I contributi economici sono erogati dal Servizio Sociale, compatibilmente e nei limiti con le risorse finanziarie iscritte annualmente nei capitoli di bilancio a ciò destinati.
6. Gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento hanno natura sussidiaria che integra, senza poter sostituire, il reddito familiare; trattasi, dunque, di interventi che non costituiscono un diritto soggettivo assoluto per i richiedenti, ma sono condizionati dall'esito dell'apposito procedimento amministrativo, volto verificare i requisiti di accesso, le modalità e l'entità delle prestazioni. Inoltre, non possono essere intesi in alcun modo né come permanenti, né come assunzione di obbligazione debitoria da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dei beneficiari.
7. I contributi possono consistere, in alternativa all'erogazione di prestazioni in denaro, in pagamenti diretti, effettuati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, relativi alle utenze intestate ai richiedenti o a debiti di varia natura da essi contratti e legittimamente esigibili dal creditore, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di accesso agli interventi economici secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 — Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per «**contributi economici ordinari**», gli interventi economici da considerarsi di emergenza sociale legati a situazione di inadeguatezza del reddito e delle difficoltà economiche che il nucleo familiare deve affrontare. Trattasi di forme di sostegno economico erogate per far fronte a spese che non possono essere affrontate con le ordinarie risorse economiche della persona o del nucleo familiare, volte a rispondere a bisogni di salute, o al mantenimento dell'alloggio, o per altre situazioni di carattere ordinario (utenze, acquisto di generi alimentari, farmaci, etc);
 - b) per «**contributi economici straordinari**», gli interventi economici volti a far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari per spese improvvise e non programmate (es. sfratto, spesa sanitaria improvvisa e urgente, spese funerarie, grave stato di malattia, ecc.). I contributi *de quo* sono concessi eccezionalmente, in un'unica soluzione e le necessità devono presentare carattere contingente ed eccezionale;
 - c) per «**soggetti beneficiari**» o «**destinatari**», le persone fisiche e/o i nuclei familiari così come definiti all'art. 5 del presente Regolamento;
 - d) per «**nucleo familiare**», la famiglia convivente costituita da persone che coabitano legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o di adozione, ovvero da un vincolo o affettivo tra persone che abbiano la stessa residenza (c.d. famiglia di fatto);
 - e) per «**persone obbligate a prestare gli alimenti**» ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, nell'ordine:
 - il coniuge;

- i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

CAPO II

CONCESSIONI DEI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 4 — Campi di intervento

1. I contributi alle persone fisiche e ai nuclei familiari sono finalizzati a interventi quali:
 - protezione e tutela dei minori e della genitorialità;
 - assistenza e tutela agli anziani, invalidi e persone con disabilità sia fisiche che psichiche;
 - tutela del diritto al lavoro;
 - tutela del diritto alla casa;
 - tutela del diritto alla salute;
 - reinserimento sociale di soggetti svantaggiati;
 - prevenzione e recupero dalle dipendenze;
 - diritto allo studio e alla qualificazione professionale;
 - protezione e tutela alle persone maltrattate;
 - sostegno alla domiciliarità e prevenzione dell'istituzionalizzazione.
2. In considerazione della complessità e ampiezza della materia, l'elenco di cui al comma precedente non riveste carattere esaustivo.
3. Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possano aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al contributo economico, il cittadino richiedente è tenuto a conoscere tutte le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio, anche mediante l'accesso al Servizio di Segretariato Sociale Comunale.
4. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per le misure o gli anni successivi.

Art. 5 — Destinatari

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni di cui al precedente articolo:
 - a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Presicce-Acquarica continuativamente da almeno un anno precedente la data della richiesta, fermo restando situazioni di emergenza improvvise per le quali occorrerà intervenire in deroga a tale requisito, previa relazione dell'assistente sociale in ordine all'effettivo stato di bisogno e/o di disagio socio-economico;
 - b) gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità o con documento attestante la regolare presentazione di richiesta di rinnovo, regolarmente residenti nel Comune di Presicce-Acquarica continuativamente da almeno un anno precedente la data della richiesta, salvo deroghe per emergenze come al punto a);
 - c) i profughi, i rimpatriati, i rifugiati e gli apolidi aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato, dimoranti nel Comune;

- d) persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge, per le quali l'erogazione degli interventi di emergenza sarà finalizzata al rientro nel Comune o Stato Estero di iscrizione anagrafica.
2. In relazione ai «**contributi per l'emergenza abitativa**» i richiedenti dovranno appartenere inoltre ad almeno una delle seguenti categorie:
- a) persone singole o nuclei familiari nei confronti dei quali sia già stato eseguito un provvedimento di sfratto o si abbia la certezza della sua imminente esecuzione;
 - b) persone o nuclei familiari di cui sia accertata la inadeguatezza dell'alloggio in misura tale da rendere pregiudizievole la salute o la sicurezza degli occupanti. In particolare dovranno essere considerate le situazioni di nuclei familiari o singoli in cui siano presenti minori, anziani, disabili e persone affette da gravi patologie;
 - c) persone o nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico accertato, che per qualsivoglia circostanza si trovino privi di alloggio ed esposti alle intemperie o a condizioni di antigiocità;
 - d) soggetti che, per ragioni di grave e insolubile conflitto o disagio familiare, si trovino nelle condizioni di dover lasciare l'abitazione occupata dal nucleo familiare di appartenenza;
 - e) persone o nuclei familiari i quali, per circostanze eccezionali, non dovute alla loro volontà siano costretti ad abbandonare la loro abitazione senza disporre di soluzioni alternative.
3. I contributi economici oggetto del presente Regolamento saranno sospesi per i soggetti per i quali è stata attivata la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilità.
4. Gli aiuti economici si intendono assegnati al nucleo familiare anagrafico; le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Art. 6 — Stato di bisogno

1. I sostegni economici sono assegnati dal responsabile del competente servizio, cui compete la determinazione del relativo valore tenendo conto anche dei limiti massimi stabiliti nel presente regolamento, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei criteri indicati nell'articolo successivo.
2. Sono ammessi all'istituto del «contributo economico» coloro che versano in particolare stato di bisogno determinato da una delle seguenti condizioni:
- a) insufficienza del reddito familiare nella misura indicata al successivo art. 8;
 - b) presenza nel nucleo familiare di persone incapaci di provvedere a sé stesse in modo autonomo;
 - c) esistenza di circostanze particolari che comportino oneri straordinari a carico del nucleo familiare;
 - d) esistenza di circostanze particolari che comportino situazioni a rischio di emarginazione per il nucleo familiare;
 - e) impossibilità accertata per i soggetti interessati di far fronte con mezzi economici o materiali propri alla situazione di emergenza contingente;
 - f) ragioni di urgenza che rendano opportuno, in presenza di impossibilità economiche proprie, un intervento di supporto del Comune per far fronte all'immediata situazione di bisogno;
 - g) mancanza di familiari sul territorio i quali siano tenuti a prestare soccorso in caso di bisogno.

Art. 7 — Presentazione della domanda

1. I soggetti beneficiari che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda, utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio competente, allegando la documentazione richiesta ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno. **L'Ufficio ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. Il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli nei confronti suoi e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Ove necessario, il richiedente sarà successivamente convocato dal Servizio Sociale Professionale per la valutazione socio-economica del nucleo.**
2. Ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno, la domanda dovrà contenere:
 - a) informazioni anagrafiche e generali, nonché i motivi della richiesta;
 - b) attestazione ISEE in corso di validità;
 - c) documentazione comprovante lo stato di bisogno.
3. La concessione del contributo è disposta con determinazione del responsabile del competente servizio, il quale deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento.
4. La comunicazione della concessione del contributo può essere assolta con l'erogazione dello stesso.
5. Se necessario ai fini istruttori, l'Ufficio può richiedere al richiedente la presentazione di documentazione integrativa ai fini della valutazione dell'ammissione a contributo. La mancata presentazione dei documenti integrativi, nei 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta all'ufficio, senza giustificato motivo, causerà l'archiviazione dell'istanza e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento.
6. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate nei termini e con le modalità stabilite da apposito avviso pubblico, predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale.
7. Per i contributi di natura ordinaria, l'avviso pubblico deve prevedere un termine non inferiore ai 15 giorni e non superiore ai 30 giorni per la presentazione delle istanze, decorrente dalla data di pubblicazione dello stesso.
8. L'avviso può altresì disciplinare la presentazione di domande relative a contributi di carattere straordinario.
9. Resta ferma la possibilità di presentare richieste di contributi straordinari anche al di fuori della pubblicazione di specifico avviso, qualora ricorrano situazioni eccezionali e debitamente motivate.

Art. 8 — Criteri di valutazione e ammissibilità

1. La contribuzione in favore di un soggetto privato o di un nucleo familiare, oltre a non essere caratterizzata dall'elemento della «corrispettività» (e, quindi soggiacere ai principi fissati dagli artt. 12 della L. n. 241/1990 e 26 del D.Lgs. n. 33/2013), è anche funzionale alle finalità previste dall'art. 1, della L. n. 328/2000; pertanto l'amministrazione comunale, con il presente regolamento, oltre predeterminare e rendere pubbliche le modalità procedurali ed i criteri attraverso cui avverrà l'erogazione, stabilisce che la concessione del contributo economico destinato a soggetto in situazione di bisogno, sia subordinata alla determinazione dell'ISEE in ossequio a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Sono ammesse all'erogazione dei benefici le istanze che rispettano i «**requisiti economici di ammissibilità delle istanze**» di cui all'**Allegato A** del presente regolamento. Per le istanze di

contributo economico ordinario è sufficiente l'attestazione ISEE ordinario in corso di validità. Per le istanze di contributo economico straordinario, al fine di rilevare la situazione reddituale rappresentativa del periodo corrente, è richiesta la presentazione dell'attestazione ISEE corrente in corso di validità a corredo della domanda. In caso di comprovata urgenza che non consenta l'acquisizione dell'ISEE corrente, è ammesso l'ISEE ordinario con obbligo di integrazione entro 30 giorni dall'erogazione, pena revoca.

3. Unitamente alla valutazione di natura economica di cui ai precedenti punti, verrà altresì effettuata una valutazione di carattere sociale, finalizzata ad individuare gli strumenti più opportuni al superamento della specifica situazione di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare. Pertanto, ai fini dell'analisi del contesto socio-economico, si terrà conto anche del grado e delle caratteristiche d'inserimento lavorativo e di idoneità al lavoro del richiedente e dei componenti del nucleo familiare.
4. **L'assistente sociale potrà valutare, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, l'opportunità di coinvolgere i soggetti obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c. nel progetto assistenziale. Tale valutazione non costituisce presupposto necessario per l'erogazione del contributo, fermo restando il diritto di regresso del Comune nei confronti degli obbligati per legge.**
5. L'eventuale possesso di proprietà immobiliari, oltre l'abitazione principale e relative pertinenze, non esclude dall'accesso al contributo straordinario. Tali proprietà immobiliari, tuttavia, devono essere oggetto di valutazione con riferimento alla idoneità ad incidere sulla effettiva disponibilità di risorse, implicando la possibilità di un loro utilizzo per la modifica immediata della situazione economica del soggetto di riferimento.
6. In caso di presentazione di un ISEE pari a zero, il richiedente, a pena di esclusione dal contributo, è tenuto a fornire una giustificazione circa le sue fonti di sostentamento per l'anno di riferimento.
7. In tutti i casi, le domande di contributo economico saranno soggette a controllo a campione secondo modalità e tempi stabiliti dalle misure anticorruzione dell'Ente, e comunque in misura non inferiore al **10%** delle domande ammesse. In caso di dichiarazioni mendaci, verrà disposto l'immediato revoca del contributo erogato, con segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.
8. I punti di cui ai commi precedenti costituiranno il presupposto istruttorio e motivazionale minimo, necessario di valutazione professionale da parte dell'Assistente Sociale, finalizzata all'adozione di un apposito provvedimento finale che stabilisca le modalità, i termini e l'entità del contributo. L'Assistente Sociale potrà, motivandoli, allegare ulteriori elementi di valutazione che risultino pertinenti ed essenziali. Gli elementi di valutazione possono riguardare sia la singola persona, sia il suo nucleo familiare di appartenenza.
9. In casi straordinari di necessità ed urgenza di natura economica e sociale non contemplati dai precedenti criteri, si potrà dare luogo all'erogazione di contributi, anche al di fuori dei limiti di cui sopra, previa relazione dell'assistente sociale in ordine all'effettivo stato di bisogno e/o di disagio socio-economico.

Art. 9 — Cause di esclusione e di revoca

1. La concessione del contributo di cui al presente regolamento non è erogabile in presenza delle seguenti condizioni a carico dell'istante:
 - a) procedimenti penali in corso per reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche (fatti salvi gli effetti riabilitativi);
 - b) mancata restituzione di precedenti contributi indebitamente percepiti;
 - c) percezione di analoghi contributi da altre amministrazioni;
 - d) **avvenuta erogazione, nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione di nuova istanza, di un contributo ordinario ai sensi del presente regolamento in favore di uno o più componenti del nucleo familiare ISEE dell'istante;**

2. Il contributo potrà essere revocato d'Ufficio:
 - a) a seguito dell'acquisizione da parte degli Uffici di elementi istruttori ulteriori o sopravvenuti, anche successivi all'erogazione, che ne evidenzino la mancanza di presupposti e requisiti;
 - b) in ogni caso quando sia stata prodotta documentazione falsa o dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenti responsabilità penali.
3. In caso di revoca del beneficio, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute esponendosi, in caso contrario, all'azione di ripetizione per via giudiziale delle stesse, da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 10 — Modalità di utilizzo del contributo e limiti massimi

1. Il contributo ordinario o straordinario sarà liquidato con quietanza:
 - a) al richiedente la misura *de quo*;
 - b) a un componente del nucleo familiare o a soggetto terzo che garantisca l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio del nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale dell'aiuto economico, previa delega all'incasso;
 - c) attraverso erogazione diretta a favore del creditore, nel caso in cui il contributo venga richiesto per far fronte ad una situazione debitoria pregressa, previa delega all'incasso.
2. I contributi serviranno per far fronte all'elenco di tipologie di spesa ed entro i limiti massimi di erogazione indicati nell'**Allegato A** del presente regolamento;
3. In considerazione della complessità e ampiezza della materia, l'elenco di cui al comma precedente non riveste carattere esaustivo.

Art. 11 — Ulteriori disposizioni

1. L'ammontare del contributo erogato verrà stabilito a seguito della valutazione multidimensionale effettuata dall'assistente sociale tenendo conto anche dei limiti massimi stabiliti nel presente regolamento.
2. **Nel caso in cui il contributo venga richiesto per far fronte ad una situazione debitoria pregressa, potrà essere disposta l'erogazione diretta a favore del creditore**, previa dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario del contributo, e potrà essere richiesta documentazione a comprova dell'effettivo pagamento dei debiti per i quali è stato chiesto il contributo (ad es.: ricevuta pagamento utenze, etc.).
3. In caso di insufficienza di risorse, si procederà alla formazione di apposita graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità, fino ad esaurimento delle risorse:
 - a) nuclei con minori o donne in gravidanza (punti 20)
 - b) presenza di disabilità grave (L. 104/92 art. 3 comma 3) (punti 15)
 - c) anziani ultra 75enni soli o in coppia (punti 10)
 - d) sfratti esecutivi o interruzione utenze (punti 15)
 - e) assenza di rete familiare di sostegno (punti 5)
 - f) Nucleo monoparentale (punti 8)
 - g) disoccupazione di tutti i componenti in età attiva (punti 8)A parità di punteggio prevale il minore ISEE, quindi l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

CAPO III
PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 12 — Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, *privacy* e informazione

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
2. Le informazioni di cui al presente regolamento sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*» e il. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
3. Agli interessati sono fornite tutte le informazioni in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente.
4. Quanto appreso in fase istruttoria sul richiedente e sul suo nucleo familiare è coperto dal segreto d'ufficio e dal segreto professionale, nel rispetto della normativa vigente e del Codice deontologico dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali.

Art. 13 — Disposizioni finali

1. La Giunta Comunale potrà ridefinire annualmente con delibera la definizione dei requisiti economici di ammissibilità delle istanze, e limiti massimi di erogazione per tipologia di spesa dei contributi definiti nell'Allegato A del presente regolamento;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

ALLEGATO A

I) REQUISITI ECONOMICI DI AMMISSIBILITÀ' DELLE ISTANZE

L'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento è disposta nei limiti dell'appartenenza alle seguenti soglie ISEE (ordinario e/o corrente) tenuto conto altresì della composizione del nucleo familiare, salvo le circostanze particolari rilevate dall'Assistente Sociale:

| COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE | SOGLIA ISEE (ordinario e/o corrente) |
|--------------------------------------|---|
| 1 componente | ≤ € 2.500,00 |
| 2 componenti | ≤ € 3.500,00 |
| 3 componenti | ≤ € 4.500,00 |
| 4 componenti | ≤ € 5.500,00 |
| 5 o più componenti | ≤ € 7.500,00 |

II) LIMITI MASSIMI DI EROGAZIONE PER TIPOLOGIA DI SPESA

- a) **Spese sanitarie** per cure onerose, prolungate e indifferibili, qualora non siano coperte da altri Enti e spese comunque connesse alla salute della persona (ad es. trasferite sanitarie): fino a € **3.000,00** annui per nucleo familiare, previa allegazione di documentazione sanitaria comprovante la necessità e/o periodicità delle cure;
- b) **Bollette, utenze varie**, quale necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, acqua e riscaldamento) fino a € **1.500,00** annui per nucleo familiare, limitato al ripristino delle utenze essenziali;
- c) **Spese scolastiche** (testi, cancelleria, didattica, imposte e tasse, gite d'istruzione, etc.) qualora non attribuite da altri enti ai sensi delle disposizioni legislative vigenti: fino a € 150,00 annui per ogni minore del nucleo familiare;
- d) **Affitti, locazioni o altri oneri**, qualora non attribuiti o in integrazione a quelli attribuiti ad altri enti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti: fino a € **1.000,00** annui per nucleo familiare;
- e) **Spese per collocazione temporanea in albergo o altra sistemazione precaria**, a seguito di perdita dell'abitazione: fino a € **1.200,00** per nucleo familiare per un massimo di 15 giorni all'anno;
- f) **Oneri di collocamento provvisorio in strutture di offerta sociale** (comunità, centri di prima accoglienza ecc.), disponibili sul territorio o reperibili nei Comuni limitrofi: fino a € **3.600,00** annui per nucleo familiare;
- g) **Oneri ordinari o straordinari conseguenti a particolari situazioni di necessità o urgenza** (ad es. interventi di carattere igienico-sanitario o socio-assistenziale, necessari a garantire condizioni di salubrità dell'ambiente domestico derivanti da sopravvenuti eventi personali tali da pregiudicare l'autosufficienza del soggetto, quali ricoveri ospedalieri o altre situazioni di temporanea incapacità a provvedere ai propri bisogni, spese funerarie, ecc.): **fino a € 3.000,00** annui per nucleo familiare, previa relazione dell'assistente sociale.